

MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

Struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Indirizzo postale: Viale dell'Università 4 00185 ROMA

Posta elettronica: bilandife@bilandife.difesa.it

Anticorruzione_Transparenza@bilandife.difesa.it

Allegati: n. //

Annessi: n. //

OGGETTO: istituto della rotazione c.d. "straordinaria".

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^

Riferimento fg. MD_GBIL REG2019 0009956 in data 8 ottobre 2019.

^^^^^^^^^^

1. L'articolo 16, comma 1, lettera l-quater del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, prescrive che i *dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, provvedano al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*. Tale norma costituisce una misura di carattere cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.
2. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel registrare sin dal 2016 una tendenza da parte delle pubbliche amministrazioni a non dare attuazione alla rotazione c.d. "straordinaria", ha inteso richiamare nei Piani Nazionali Anticorruzione editi nel 2016, 2017 e 2018, l'attenzione sulla necessità di monitorare con estrema attenzione le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'attuazione della misura, fornendo peraltro alcune prime indicazioni procedurali ai fini dell'applicazione della norma.
In seguito a tali pronunciamenti, l'Autorità, preso nel contempo atto di alcune lacune del testo normativo, sia con riferimento alle fattispecie di illecito di cui occorre tenere in conto ai fini della decisione di ricorrere o meno all'applicazione della misura, sia con riferimento al momento del procedimento penale in cui l'amministrazione deve provvedere, ha emanato con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 le "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*", mirate a fornire ulteriori precise interpretazioni circa le modalità esecutive dell'istituto.
3. Partendo dal presupposto che l'assegnazione di personale sospettato di condotte di natura corruttiva (che abbiano o meno rilevanza penale) ad altro servizio, configura una tutela di tipo preventivo e non sanzionatorio, dal carattere eventuale e precauzionale, finalizzata a tutelare **l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione**, l'Autorità ha chiarificato i seguenti aspetti:
 - a. Personale cui si applica la norma: l'istituto trova applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.
 - b. Connessione con l'ufficio ricoperto: in aderenza alle predette finalità di tutela, l'istituto si deve ritenere applicabile anche a condotte corruttive avvenute in altri uffici dell'Amministrazione o in una diversa Amministrazione.

./...


- c. Individuazione dei reati: sono da considerarsi quali “*condotte di natura corruttiva*” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001, quelle violazioni che l’art. 7 della legge n. 69 del 2015 classifica come “fatti di corruzione”¹. Per tali illeciti è da ritenersi **obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato** con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.
Nel caso invece di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la pubblica amministrazione², l’adozione del provvedimento di cui sopra è, invece, solo facoltativa.
- d. Tempistica del provvedimento: l’identificazione temporale di “*avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi*”, di cui all’art. 16, co. 1, lettera l-quater del d.lgs. 165/2001, è da intendersi riferita al momento dell’iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p., atto che concretizza l’inizio di un procedimento penale.
- e. Contenuti del provvedimento: la rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell’amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito se la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dei presupposti per la decisione e in secondo luogo la scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato. Pertanto, la ricorrenza di “*condotte di natura corruttiva*” così come anzi definite, impone, in via obbligatoria e con immediatezza, l’adozione di un atto decisionale motivato con il quale si stabilisce se la condotta illecita imputata, lede la prerogativa di correttezza dell’amministrazione e, in caso affermativo, si dispone lo spostamento. Ciò comporta da parte dell’amministrazione l’acquisizione di sufficienti informazioni atte a determinare l’effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente, tenendo peraltro conto, della **necessità di accordare all’interessato la possibilità di contraddittorio**.
- f. Immediatezza del provvedimento: la misura, deve essere applicata non appena l’amministrazione viene a conoscenza dell’avvio del procedimento penale nei termini sopra definiti e, comunque, **entro il termine massimo di 30 giorni**. L’amministrazione provvede anche qualora acquisisca la notizia in fasi dell’azione penale successive a quelle dell’avvio.
- g. Durata della rotazione straordinaria: in assenza di un termine fissato per disposizione di legge, l’Autorità consiglia di disciplinare il provvedimento e la durata della sua efficacia fissando il termine di due anni, decorso il quale, in assenza di rinvio a giudizio, il provvedimento perde la sua efficacia. In ogni caso, alla scadenza della durata dell’efficacia del provvedimento di rotazione, si dovrà valutare la situazione che si è determinata per eventuali provvedimenti da adottare. Ciò non toglie che stante la mancanza di norme regolamentari, l’Amministrazione possa provvedere caso per caso, motivando adeguatamente la durata della misura.
- h. Impossibilità di procedere alla rotazione: l’impossibilità del trasferimento d’ufficio può essere presa in considerazione, purché si tratti di ragioni obiettive, quali l’impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire. Pertanto, in tal caso, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

¹ Reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353bis del codice penale.

² Reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012.

4. Come rimarcato nella Delibera in trattazione, si sottolinea infine la necessità che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possa esercitare la vigilanza sulla effettiva assunzione del provvedimento con il quale la rotazione straordinaria può essere disposta nonché riferire all'Autorità nazionale Anticorruzione³ qualora quest'ultima chieda di avere riscontro sulla determinazione adottata in merito all'applicazione della misura.
Codesti Referenti rappresentino, pertanto, agli Organi/Autorità dell'Amministrazione Difesa che ricevono l'informativa del Procuratore della Repubblica di avvio di azione penale nei confronti di un dipendente, di procedere tempestivamente all'invio della stessa al Responsabile e successivamente, non appena emanato, a trasmettere il relativo provvedimento motivato con il quale si decreta circa l'esecuzione della misura.
5. La presente, amplificazione e chiarimento di quanto già esposto al para. 2 del verbale allegato al foglio a riferimento affinché ne sia data ampia diffusione da parte di codesti Referenti.
6. Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti/delucidazioni.

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Ammiraglio Ispettore Capo Sabine IMPERSCRUTABILE**



³ Il Presidente ANAC è destinatario delle informative del pubblico ministero quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale (ai sensi dell'art. 129, co. 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, come modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69). In tal modo l'Autorità, informata dell'esistenza di fatti corruttivi, potrà esercitare i poteri previsti ai sensi dell'art. 1, co. 3, Legge 190/2012, chiedendo all'amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l'attuazione della misura della rotazione.

ELENCO INDIRIZZI

A REFERENTI COORDINATORI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA:

- STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA
- SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA ROMA

REFERENTI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA:

- GABINETTO DEL MINISTRO ROMA
- TASK FORCE PER LA VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI ROMA
- STRUTTURA DI PROGETTO ENERGIA ROMA
- STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ROMA
- STATO MAGGIORE MARINA ROMA
- STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA SEDE
- COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
 - 1° REPARTO SEDE
 - 2° REPARTO SEDE
 - 5° REPARTO ROMA
 - 6° REPARTO SEDE
 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA SEDE
- DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ROMA
- DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE SEDE
- DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA ROMA
- DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI ROMA
- DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI ROMA
- DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI ROMA
- DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ ROMA
- DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE ROMA
- DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO ROMA
- COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI ROMA
- UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI SEDE
- UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE SEDE

e, per conoscenza

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ROMA